

Nutria
colombo città
Tortora dal collare
Cinghiale
Cornacchia grigia
Gazza



PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale
Corpo di Polizia Provinciale

OGGETTO: disposizioni operative integrative ai piani di controllo della fauna selvatica e della nutria attivati sul territorio provinciale.

Determinazione n. 1138 del 21 marzo 2017

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;
- l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e l'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sulle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in ordine alle finalità e modalità del controllo della fauna selvatica;
- l'articolo 19, comma 2, della sopracitata legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede la possibilità di avvalersi *dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo medesimi*;

visti altresì:

- l'articolo 23, comma 1, della legge regionale Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 che, nel modificare il comma 2 dell'art 17 della legge regionale Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, integra l'elenco dei soggetti che possono partecipare agli interventi con operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, allo scopo espressamente autorizzati dalla provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3269 in data 13 ottobre 2000 con la quale viene data indicazione alle amministrazioni provinciali di predisporre un immediato rafforzamento ai piani di controllo della fauna selvatica che più arreca danno ai processi produttivi primari;

vista la deliberazione del Presidente n. 3 del 17 gennaio 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio per l'anno 2017 con il quale è stato assegnato al dirigente del Corpo di Polizia provinciale l'obiettivo n. 1 gestione compiti e funzioni del Corpo di Polizia provinciale e in particolare l'attività n. 2 attività amministrativa di supporto e subattività n. 3 gestione delle procedure amministrative concernenti i piani di contenimento della fauna c.d. nociva a cui ricondurre l'oggetto del presente provvedimento;

viste:

- la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale e del dirigente del Corpo di Polizia Provinciale n. 4311/16 del 14 novembre 2016, con la quale è stato recepito il piano regionale triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria e sono state approvate le direttive tecniche di adeguamento;
- la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 332/17 del 31 gennaio 2017, con la quale è stato attivato il piano di controllo sulla popolazione faunistica di colombo di città e di tortora dal collare per il periodo 2017-2019;
- la determinazione dirigenziale n. 4758/15 del 21 dicembre 2015, con la quale sono state approvate le direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale in provincia di Verona durante il periodo 2016-2020, così come integrata dalla determinazione dirigenziale n. 3969/16 del 18 ottobre 2016;
- la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale n. 875/16 del 10 marzo 2016, con la quale sono state approvate le direttive tecniche per il controllo delle popolazioni di cornacchia grigia e gazza per il periodo 2016-2020;
- i contratti n. 41155 di repertorio del 21 febbraio 2013, n. 41173 di repertorio e n. 137 del 29 maggio 2013, stipulati, rispettivamente, con gli Ambiti territoriali di caccia, con alcuni Comprensori alpini e con alcune Aziende faunistico-venatorie, relativi all'affidamento dei compiti di organizzazione e attuazione degli interventi nei confronti di particolari specie selvatiche;
- il contratto n. 321 del 16 ottobre 2014 di affidamento agli Ambiti territoriali di caccia dei compiti di organizzazione e attuazione degli interventi di controllo nei confronti della tortora dal collare orientale;

tenuto conto che durante le operazioni effettuate il personale del Corpo intervenuto ha avuto modo di verificare la necessità di apportare ulteriori prescrizioni per la sicurezza degli interventi, soprattutto laddove svolti in corrispondenza di allevamenti zootecnici per il controllo del colombo e durante le operazioni notturne per l'abbattimento delle nutrie in particolari condizioni;

evidenziato che nella fase autorizzativa per il controllo del cinghiale mediante gabbie-trappola (chiusini) e/o recinti di cattura è emersa la necessità che i manufatti siano dotati di caratteristiche tecniche precise secondo le indicazioni dell'I.S.P.R.A. per garantire sia l'incolumità degli animali catturati nonché la sicurezza dell'operatore incaricato dell'abbattimento;

ritenuto pertanto di dover provvedere ad integrare le direttive operative dei vari piani di controllo attivati, tempo per tempo, con determinazioni del dirigente del Servizio tutela faunistico-ambientale con riferimento alle singole specie oggetto di contenimento, al fine di garantire la massima sicurezza possibile delle operazioni svolte, sia avuto riguardo agli operatori sia di persone terze nonché per garantire minore sofferenze/danni e/o stress agli animali oggetto di cattura;

ritenuto altresì necessario fornire ulteriori indicazioni e prescrizioni oltre che al personale del Corpo di Polizia Provinciale per l'autorizzazione delle uscite di abbattimento e per la verifica in loco degli interventi, anche agli Ambiti territoriali di caccia/Comprensori alpini/Aziende faunistiche venatorie convenzionati con la Provincia che risultano svolgere in autonomia gli interventi previsti, al fine di garantire la massima sicurezza di tutte le operazioni svolte sull'intero territorio provinciale;

posto che i provvedimenti di attivazione dei vari piani di controllo demandano ad un successivo eventuale provvedimento da parte del dirigente della Polizia Provinciale emanazione nel dettaglio di ulteriori direttive operative;

determina

1. di integrare le direttive tecnico-operative per il controllo delle specie nutria, colombo di città, tortora dal collare, cinghiale, cornacchia grigia e gazza conformemente a quanto stabilito nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla trasmissione agli Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico- venatorie convenzionate delle direttive integrative di cui all'allegato A) citato.

F.to Anna Maggio

Allegato A)

DIRETTIVE OPERATIVE INTEGRATIVE PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DELLA NUTRIA SUL TERRITORIO PROVINCIALE

- 1) Gli abbattimenti della nutria con arma da fuoco possono essere svolti anche lungo corsi d'acqua limitrofi a strade carrozzabili sterrate, considerato che tale attività non risulta esercizio venatorio, purché in aperta campagna e nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni o attività, avendo cura che nessun veicolo e/o pedone impegni tali strade durante l'esecuzione delle operazioni. Tali interventi, svolti soprattutto di notte con l'ausilio di un faro, dovranno comunque essere effettuati garantendo la massima visibilità dell'area di sparo al fine di garantire la maggior sicurezza possibile. Le uscite notturne con sparo verranno sospese, fatti salvi casi eccezionali, dal 01 maggio al 31 agosto in ragione della possibile presenza di pescatori/persone lunghi i corsi d'acqua e in considerazione della crescita vegetativa che impedisce di fatto l'efficacia degli interventi;
- 2) l'abbattimento diretto con arma da fuoco della specie nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituti ai sensi della legge 157/92 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o della legge regionale n. 50/93 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti territoriali di caccia), nonché nelle zone umide incluse nei Siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) è limitato al periodo 01 agosto-31 gennaio. Pertanto al di fuori di questo arco temporale è ammesso solo il trappolaggio, salvo casi eccezionali debitamente mirati;
- 3) gli abbattimenti dei colombi e delle tortore dal collare orientale in corrispondenza di allevamenti zootecnici per la prevenzione della contaminazione fecale di alimenti ad uso zootecnico, devono essere svolti in estrema sicurezza, pertanto oltre all'istanza del titolare dell'allevamento con cui viene richiesto l'intervento e contestuale dichiarazione dello stesso di aver già adottato, con scarsa efficacia, sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili (come da modello D approvato in data 06 febbraio 2017), risulta necessario che lo stesso titolare dell'allevamento dichiari - mediante nota da inviare agli atc/compressori convenzionati e alla Polizia provinciale - che nessuna persona sarà presente nelle stalle e/o aree limitrofe e nessuna macchina operatrice sarà in funzione nella zona negli orari previsti per gli abbattimenti. Inoltre lo stesso dovrà vietare a chiunque l'accesso all'azienda e all'area interessata durante le operazioni mediante la chiusura della struttura e la tabellazione dell'area per rendere edotti i terzi dell'attività in atto; resta fermo che in caso di presenza di abitazioni e/o strade carrozzabili limitrofe alle aree di intervento, le operazioni dovranno garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla legge 157/92. Tali interventi, come previsto dall'art. 7 delle direttive tecnico-operative del piano di controllo 2017-2019, debbono essere svolti alla presenza del personale di vigilanza della Provincia e/o volontario il quale darà da un lato indicazioni anche in ordine al numero massimo degli operatori da impiegare per gli abbattimenti, dall'altro verificherà la regolarità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'allevamento. Il coordinatore della squadra avrà cura di informare il locale Comando Stazione dei Carabinieri prima dell'intervento e alla fine dello stesso. Il personale della Polizia provinciale e/o la guardia venatoria volontaria potranno sospendere gli interventi in qualsiasi momento per ragioni legate anche alla sicurezza. Durante tali particolari operazioni di abbattimento gli operatori incaricati dovranno indossare un corpetto rifrangente;
- 4) per quanto riguarda la realizzazione di chiusini e/o recinti di cattura per il cinghiale, gli stessi debbono essere realizzati con idonei materiali e secondo le indicazioni costruttive fornite dall'A.S.P.R.A. sia per garantire la maggior sicurezza possibile degli operatori impegnati nel controllo sia per evitare eventuali sofferenze, danni e/o stress agli animali catturati;

- 5) per quanto riguarda il controllo del cinghiale, l'obbligo della marcatura con cinghiolo (contrassegno in plastica) fornito dalla Provincia risulta correlato all'obbligo di annotare sulla scheda biometrica di abbattimento il riferimento progressivo del cinghiolo stesso al fine di mappare tutte le fasi di gestione delle carcasse;
- 6) per quanto concerne il controllo dei corvidi mediante trappolaggio, risulta necessario, ai fini dell'autorizzazione, che il presidente dell'A.T.C./Comprensorio alpino e/o il concessionario dell'Azienda faunistico venatoria, dichiarino che in ordine alle aree individuate per la collocazione delle gabbie è stato rilasciato il consenso all'attivazione degli interventi da parte del Servizio tutela faunistico ambientale, come già previsto nel vigente piano di contenimento;
- 7) per il controllo dei corvidi è ammesso l'utilizzo di richiami vivi purché impiegati esclusivamente all'interno delle gabbie-trappola di cattura. In particolare risulta possibile utilizzare un esemplare catturato durante il piano di controllo ai fini di richiamo, in tale caso però il titolare della gabbia trappola dovrà comunicare la cattura e l'utilizzo di tale corvide chiedendo alla Provincia il rilascio di una fascetta identificativa, che dovrà essere apposta a cura dello stesso alla zampa dell'animale. In caso di decesso dell'animale dovrà essere data comunicazione alla Provincia. Il benessere dell'animale dovrà essere comunque garantito dal titolare delle gabbie-trappola anche durante l'utilizzo come richiamo.